

## SCADENZIARIO E SOGGETTI OBBLIGATI

Come anticipato nel numero 33/2010 del notiziario tecnico Informa Impresa l'importante scadenza di fine anno per i gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 che prevedeva la presentazione entro il 31/12/2010 della domanda di rinnovo, è stata prorogata di un anno (**entro il 31/12/2011**) a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 128/2010, recante modifiche e integrazioni al D.Lgs. 152/2006, noto anche come Testo Unico Ambientale.

Nello specifico il decreto correttivo stabilisce che la nuova domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i seguenti termini:

- tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999."

Lo scadenziario, già pubblicato più volte nel corso degli ultimi due anni nell'allegato tecnico di Fare Impresa, Informa Impresa, viene dunque così aggiornato, anticipando peraltro i termini per gli stabilimenti già autorizzati:

- in data anteriore al 1° gennaio 2000 dal 31/12/2014 al 31/12/2013;
- in data successiva al 31 dicembre 1999 dal 31/12/2018 al 31/12/2015.

## BREVE ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*", il legislatore ha emanato una norma di "riordino" della quasi totalità della normativa ambientale, accorpandola in un testo unico suddiviso in sei parti.

La parte quinta riguarda nello specifico le "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*" e istituisce il principio di base in merito al quale tutti gli impianti che producono emissioni devono essere autorizzati.

## TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEL D.P.R. 203/88 DEVONO ESSERE RINNOVATE

I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i seguenti termini:

- entro il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per impianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per impianti che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rinnovo del precedente provvedimento autorizzatorio, dovrà essere inoltrata:

- da tutte le attività soggette;
- seguendo la procedura ordinaria o tramite adesione all'autorizzazione di carattere generale se in possesso dei requisiti previsti;
- entro il termine indicato comunque, anche se non sono stati effettuati interventi e/o modifiche all'impianto autorizzato;
- prima del termine indicato, qualora si intenda installare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato)

La mancata presentazione della domanda nei termini sopra richiamati comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

## COME FARE A PRESENTARE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

### Modulistica

La domanda di autorizzazione alle emissioni nell'atmosfera, deve essere presentata su apposita modulistica, scaricabile dal sito internet della Provincia di Vicenza ([www.provincia.vicenza.it](http://www.provincia.vicenza.it)) o reperibile presso gli uffici della Confartigianato di Vicenza - Faiv al Settore Ambiente provinciale di Via Enrico Fermi (per informazioni scrivere a [p.carmignato@vi.artigianinet.com](mailto:p.carmignato@vi.artigianinet.com) o telefonare allo 0444/386754)

### Cosa dice la normativa

All'articolo 269 è stabilito che il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato) presenta all'autorità competente (nella regione del Veneto è la Provincia) una domanda di autorizzazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione ed una volta ricevuta la richiesta, la Provincia dovrà fissare entro i successivi 30 giorni una conferenza di servizi nel corso della quale verranno contestualmente esaminati anche altri procedimenti amministrativi (ad esempio urbanistici ed edilizi o relativi all'attivazione di una attività da considerarsi insalubre).

Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse alla Provincia entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; l'autorità competente si pronuncerà entro un termine di 120 giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, di 150 giorni.

L'autorizzazione stabilisce:

- le modalità di captazione e di convogliamento degli effluenti gassosi e/o delle polveri per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili;

- b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento (la Provincia di Vicenza dispone che il gestore dell'impianto autorizzato si confronti con lo Spisal dell'U.I.s.s. territorialmente competente, al fine di ottenere una specifica approvazione riguardante la reimmissione dell'aria depurata o depolverata all'interno dell'ambiente di lavoro);
- d) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto e la data entro cui devono essere comunicati i dati relativi alle emissioni effettuate nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

L'autorità che effettua i controlli ispettivi è l'Arpav territorialmente competente (Arzignano per l'area Ovest, Thiene per l'area Centro Nord, Bassano del Grappa per l'area Est e Altopiano di Asiago, Vicenza per l'area Centro e Sud).

Arpav effettua, di norma, il primo accertamento circa il contenuto della domanda di autorizzazione ed il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione conseguente, entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

L'autorizzazione ha una durata di quindici anni e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza: ovviamente se entro tale periodo il gestore intende installare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato) dovrà inoltrare una nuova domanda preventiva.

La domanda di autorizzazione può essere presentata:

- con procedura generale (autorizzazione di carattere generale)
- con procedura ordinaria (tutte le altre lavorazioni ed attività non previste dall'autorizzazione di carattere generale, che producono emissioni nell'atmosfera convogliate o tecnicamente convogliabili)

#### **Impianti ed attività soggette all'autorizzazione di carattere generale**

All'articolo 272 è stabilito che l'autorità competente - Provincia - può prevedere per specifiche tipologie di attività e di impianti, l'emissione di autorizzazioni di carattere generale che saranno comuni a tutte le ditte comprese nella specifica categoria e che presentino le caratteristiche qui specificate.

L'elenco delle attività e degli impianti in questione (compreso nella parte II dell'Allegato IV) ricalca sostanzialmente l'elenco previgente delle attività a ridotto inquinamento atmosferico così come definite dall'ex D.P.R. 25 luglio 1991 (allegato 2).

La Provincia di Vicenza ha dunque adottato, con proprio provvedimento, l'autorizzazione di carattere generale n. 247 del 29 maggio 2007 comprensiva di dieci tipologie di attività, poi aumentate a venti totali con successivo provvedimento n. 9 del 16 dicembre 2010.

Le attività comprese in questa nuova procedura autorizzatoria sono le seguenti:

- 1) Lavorazione del legno
- 2) Carrozzerie
- 3) Laboratori orafi
- 4) Produzione di ceramiche
- 5) Attività di stampa
- 6) Produzione calcestruzzo e gesso
- 7) Industrie alimentari
- 8) Lavorazioni meccaniche
- 9) Attività di cava, impianti per la lavorazione di materiale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.Lgs.152/06 e smi, e betonaggio
- 10) Lavorazioni conciarie
- 11) Produzione di prodotti in vetroresina
- 12) Torrefazione
- 13) Produzione di saponi e detersivi sintetici
- 14) Fusione e pressofusione
- 15) Molitura dei cereali
- 16) Produzione di articoli in gomma e materie plastiche
- 17) Produzione di carta/cartone e similari
- 18) Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri ed affini
- 19) Incollaggio
- 20) Impianti termici

I gestori delle attività e degli impianti sopra menzionati, per poter aderire all'autorizzazione di carattere generale, dovranno:

- a. possedere i requisiti qualitativi e quantitativi (ad esempio, in relazione al consumo di determinate materie prime, al convogliamento delle emissioni prodotte e quant'altro);
- b. stabilito quanto al punto a., inoltrare dunque alla Provincia una domanda di adesione all'autorizzazione almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'avviamento dell'impianto, rispettando poi le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, che regola la fase di messa in esercizio dell'intervento richiesto.

L'autorizzazione ha una durata di quindici anni ed anche in questo caso la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza: ovviamente se entro tale periodo il gestore intende installare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato) dovrà inoltrare una nuova domanda preventiva. Analizziamo ora tutte le attività sopra elencate.

## IMPIANTI ED ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

### 1) Lavorazione del legno.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di lavorazione del legno, con impianti di:

- segagione;
- lavorazioni meccaniche con macchine utensili o manuali (levigatura, squadratura, fresatura, etc.);
- verniciatura ed essiccazione;

purché rispettino le seguenti condizioni:

- Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- Le emissioni provenienti dagli impianti di cui alle lettere a) e b) sono captate mediante apposito impianto di aspirazione, trattate mediante idoneo impianto di abbattimento e convogliate all'esterno.
- Per gli impianti di cui alla lettera c), le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti vengono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti di captazione degli effluenti; i fumi delle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- Il quantitativo massimo di solvente utilizzato (comprensivo dei prodotti vernicianti e diluenti) non supera le 15 tonnellate/anno per l'intero stabilimento.
- Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
Applicazione vernice	Polveri	3 mg/Nmc
	Sostanze organiche totali	Parte II - Tabella D
Essiccazione vernice	Sostanze organiche totali	50 mgC/Nmc
Lavorazioni meccaniche	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- Per gli impianti relativi a "lavorazioni meccaniche", qualora il quantitativo di materie prime lavorate risulti superiore a 2000 Kg/g, la frequenza dell'autocontrollo dovrà essere annuale.
- Per la verniciatura i limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti non superiori a 10 kg/g.
- In alternativa al controllo analitico del parametro "Sostanze organiche totali" la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### 2) Attività di carrozzeria.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di carrozzeria purché rispettino le seguenti condizioni:

- L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 20 kg/giorno (tal quale) e 0,5 tonnellate/anno (di solventi).
- Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; le emissioni derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nmc

Solventi organici totali (Rivestimento)	Parte II - Tabella D
Solventi organici totali (Essiccazione)	50 mgC/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Dovrà essere tenuto apposito registro in cui registrare con cadenza almeno mensile i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati.
- 3) In alternativa al controllo analitico di cui al punto 1), la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante la valutazione di un bilancio fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le possibili emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti non superiori a 5 kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

*Per l'attività risulta significativa unicamente la fase di verniciatura; altre lavorazioni meccaniche condotte e/o da condursi nello stabilimento vanno descritte unicamente per una rappresentazione del complesso dell'attività stessa.*

### 3) Laboratori orafi.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende orafe, con impianti di:

- a) fusione;
- b) microfusione;
- c) lavorazione a "canna vuota" a ciclo chiuso;

purché rispettino le seguenti condizioni:

1. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
2. Gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) sono dotati di punti di emissione (camini) dedicati;
3. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Fase	Inquinante	Concentrazione
Lavorazione a canna vuota	Parte II – Tab. C	Parte II – Tab. C
Fusione cera	COT	50 mgC/Nmc
Fusione metallo	Parte II - Tabella B	Parte II - Tabella B
	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale. L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### 4) Produzione di ceramiche.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano produzione di ceramiche artistiche con impianti di:

- a. prima cottura – cottura biscotto;
- b. decorazione;
- c. seconda cottura;
- d. terza cottura;
- e. operazioni meccaniche.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Le lavorazioni comportanti emissioni in atmosfera sono svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.

3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi (in particolare ad un tenore di ossigeno del 18%):

Fase	Inquinante	Concentrazione
Prima cottura	Polveri	20 mg/Nmc
		50 mg/Nmc
	Ossidi di azoto	1500 mg/Nmc
	Ossidi di zolfo	1500 mg/Nmc
	Acido Fluoridrico	5 mg/Nmc
	Fenoli e Aldeidi	40 mg/Nmc
Seconda cottura e cottura terzo fuoco	Polveri	20 mg/Nmc
	Ossidi di azoto	1500 mg/Nmc
	Ossidi di zolfo	1500 mg/Nmc
	Acido Fluoridrico	5 mg/Nmc
	Metalli	Tabella B
	Fenoli e Aldeidi	40 mg/Nmc
Decorazione a spruzzo	Polveri	3 mg/Nmc
Operazioni meccaniche	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale, annuale se l'utilizzo di smalti, colori e affini è superiore a 50 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

#### 5) Attività di stampa

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di tipografia, litografia e serigrafia purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) L'utilizzo di prodotti per la stampa non supera i 30 kg/g (tal quale) e 5 tonnellate/anno (come quota solventi).
- 3) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Inquinante	Concentrazione
COV	Tabella D – Parte II

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale, annuale se il consumo di materie prime è superiore a 30 Kg/giorno.
- 2) I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti non superiori a 10 Kg/giorno.
- 3) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità realmente utilizzata durante l'anno solare precedente di ogni tipo di prodotto - inchiostri, vernici e similari - indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 4) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

#### 6) Attività di produzione calcestruzzo e gesso

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti operazioni connesse con la produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso:

- stoccaggio delle materie prime (cemento, gesso, inerti, ecc.)
- movimentazione delle materie prime
- preparazione degli impasti

- fabbricazione dei manufatti
  - essiccazione e maturazione dei manufatti
  - stoccaggio prodotti finiti
  - confezionamento e/o spedizione,
- purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Al fine di contenere le emissioni diffuse, tutte le fasi di lavorazione (compresi gli stoccaggi e le movimentazioni) di cui al precedente elenco sono effettuate avvalendosi di impianti chiusi, o dotati di impianti di aspirazione ed abbattimento ovvero di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- 3) I silos per lo stoccaggio dei materiali sono dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- 4) Per i punti di emissione convogliata, diversi dai silos, gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale. La cadenza è triennale per le imprese la cui produzione risulta inferiore a 1500 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

#### **7) Industrie alimentari**

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di:

- Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g;
- Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Trasformazione e conservazione carne con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g;
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Qualora siano previste emissioni convogliate all'esterno l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione minimi, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi e per il parametro polveri il limite di 20 mg/Nmc.
- 2) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

#### **8) Lavorazioni meccaniche**

Possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di stabilimenti che dispongono di impianti di:

- a) lavorazioni meccaniche.
- b) verniciatura.
- c) pulizia di superficie.
- d) anodizzazione/galvanica

alle condizioni di seguito riportate per ognuna delle categorie citate da a) a d).

##### **a) Impianti di lavorazioni meccaniche.**

Possono aderire le aziende di lavorazioni meccaniche con impianti di:

- 1) deformazione plastica dei metalli (forgia, fucinatura, ecc.)
- 2) trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli (pallinatura, granigliatura, sabbatura)
- 3) saldatura di particolari metallici (nelle diverse modalità: elettrica, al plasma, laser, manuale e automatica) e operazioni assimilate (puntatura ed elettroerosione, brasature e saldobrasature (dolci o forti), taglio al plasma e assimilati (ossitaglio))
- 4) trattamenti di finitura delle superfici metalliche (finitura, lucidatura, meccanica, levigatura, nastratura, sbavatura lappatura, molatura, spazzolatura - qualora attività autonoma non a servizio della saldatura - lapidellatura, carteggiatura, burattatura, affilatura, smerigliatura, ecc.)
- 5) trattamenti termici dei metalli (tempra e rinvenimento, cementazione e nitrurazione)
- 6) lavorazioni meccaniche (es. tornitura) con consumo di olio superiore a 500 kg/anno (le operazioni di tornitura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, ricottura e normalizzazione, rettifica, non sono soggette ad autorizzazione qualora il consumo di olio sia inferiore a 500 kg/anno).

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le emissioni provenienti da tutti gli impianti di cui sopra sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- c. Le lavorazioni "trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli" sono dotate di impianti di trattamento delle emissioni
- d. La Tempra viene svolta in apposito ambiente confinato.
- e. I trattamenti di nitrurazione sono svolti in forni chiusi; l'aspirazione ed il convogliamento all'esterno riguardano, oltre alla nitrurazione, anche le seguenti fasi operative: lavaggio del forno con atmosfera nitrurante, lavaggio finale del forno con gas inerte.
- f. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

LAVORAZIONE	INQUINANTE	CONCENTRAZIONE
Deformazione plastica dei metalli	Polveri	20 mg/Nmc
Trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli	Polveri	20 mg/Nmc
Saldatura di particolari metallici ed operazioni assimilate	Polveri	10 mg/Nmc
Trattamenti di finitura delle superfici metalliche	Polveri	20 mg/Nmc
Trattamenti termici dei metalli	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc
Trattamenti termici dei metalli: Nitrurazione	ammoniaca	250 mg/Nmc
Lavorazioni meccaniche	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale; la cadenza sarà triennale per la saldatura, la tempra (se il consumo di olio è inferiore a 10 Kg/giorno), le ulteriori operazioni meccaniche con utilizzo di olio inferiori a 2 tonnellate/anno, il rinvenimento, la cementazione, la nitrurazione.

2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

**b) Impianti per la verniciatura di oggetti vari (ad esclusione del legno).**

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 50 kg/g (tal quale) e le 5 tonnellate anno di solventi.
- c. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- d. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto.
- e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Fase	Inquinante	Concentrazione
Applicazione	Polveri	3 mg/Nmc
	COV	Parte II - Tabella D
Essiccazione	COV	50 mgC/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti vernicianti non superiore a 10 kg/g i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.
- 3) In alternativa al controllo analitico, la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.

5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

**c) Pulizia di superficie (sgrassaggio)**

Possono aderire le aziende con attività di pulizia mediante:

1. sgrassaggio manuale o a spruzzo;
2. sgrassaggio in vasca;
3. lavaggio in macchine a circuito chiuso.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. L'utilizzo di prodotti non supera i 10 kg/g e le soglie di cui all'art.275 del D.Lgs.152/06 e smi.
- b. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- c. Gli impianti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono dotati di idonei sistemi di aspirazione, con convogliamento all'esterno degli effluenti gassosi ed eventuale sistemi di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti.
- d. Le macchine di lavaggio a circuito chiuso sono dotate di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfati durante l'apertura del portello di carico e scarico, con convogliamento all'esterno.
- e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Inquinante	Flusso di massa	Concentrazione
COV	Tabella D – Parte II	Tabella D – Parte II

I limiti di concentrazione non vanno verificati per gli impianti di cui al punto d)

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Per le imprese che utilizzano una quota di solvente inferiore a 3 Kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.
- 3) In alternativa al controllo analitico la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.

5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

**d) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione**

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende dotate di impianti per le seguenti attività:

- 1) decapaggio: chimico ed elettrochimico
- 2) fosfatazione
- 3) argentatura
- 4) doratura
- 5) ramatura
- 6) ottonatura
- 7) bronzatura
- 8) stagnatura per elettrodeposizione
- 9) zincatura per elettrodeposizione
- 10) ossidazione anodica
- 11) elettrodeposizione di ferro
- 12) brunitura
- 13) elettropulitura
- 14) brillantatura elettrochimica
- 15) smatallizzazione
- 16) lavaggio e neutralizzazione
- 17) asciugatura o essiccazione, preparazione delle paste;

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b) Il consumo di prodotti chimici non supera i 10 kg/g.
- c) Le aspirazioni delle linee acide e basiche sono separate
- d) Gli impianti garantiscono il rispetto dei limiti minimi di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi, tenendo conto delle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate.



Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### 9) Attività di cava, impianti per la lavorazione di materiale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.Lgs.152/06 e smi, e betonaggio (ad esclusione dei cantieri edili).

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti fasi di lavorazione:

- 1) Stoccaggio e movimentazione materiale;
- 2) Attività di cava;
- 3) Frantumazione;
- 4) Vagliatura;
- 5) Betonaggio.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Gli impianti sono chiusi, o dotati di impianti di aspirazione ed abbattimento ovvero di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- c. Nello stoccaggio e movimentazione dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi sono in essere accorgimenti atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- d. I silos per lo stoccaggio dei materiali sono dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- e. Per i punti di emissione convogliata diversi dal punto d) gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale;
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali

### 10) Lavorazioni conciari

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti lavorazioni conciari:

- a. lavorazioni meccaniche (rasatura, smerigliatura/spazzolatura, spaccatura, lucidatura);
- b. asciugatura con 1) impianti con forni asciugatori, 2) impianti con telai 3) impianti a piastre con esclusione dei telai di condizionamento per minime riduzione di quantità e impianti sottovuoto sempre a piastre con torre di condensazione

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le fasi di lavorazione di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti
- c. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
Asciugatura (*)	Sostanze organiche totali	50 mgC/Nmc
Lavorazioni meccaniche	Polveri	20 mg/Nmc

(\*) qualora l'asciugatura interessi pelli tinte con utilizzo di ammoniaca, dovrà essere verificato anche il limite di tale parametro

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### 11) Produzione di prodotti in vetroresina

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano lavorazione di prodotti rinforzati in

vetroresina (es. serbatoi, contenitori, pannelli), con le seguenti fasi lavorative:

1. Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto.
2. Applicazione allo stampo del distaccante e del gelcoat con sistemi a spruzzo.
3. Applicazione della resina e della fibra di vetro per la formazione del manufatto.
4. Possibile applicazione a spruzzo o a pennello del distaccante sulla superficie dello stampo o del sistema di colatura/formatura.
5. Formatura del manufatto.
6. Maturazione in luogo definito ed attrezzato.
7. Operazioni meccaniche di rifinitura con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliesteri, taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici.
8. Operazioni di lavaggio e pulizia delle attrezzature con utilizzo di solventi (si rinvia al punto 8 purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) è consentito l'impiego di resine pronte all'uso per la produzione di prodotti in vetroresina per un quantitativo complessivo non superiore a 200 kg al giorno di prodotto tal quale e 5 tonnellate anno di COV.
- b) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- c) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti e loro emissione all'esterno
- d) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
Applicazione prodotto	COV	Tabella D – Allegato I Parte II
Lavorazioni meccaniche	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

## 12) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di torrefazione di caffè, con le seguenti fasi:

1. miscelazione delle diverse specie aromatiche crude;
2. tostatura;
3. raffreddamento del prodotto tostato;
4. macinazione;
5. confezionamento.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) La produzione di caffè ed altri prodotti tostati non supera a 450 kg/g.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti. Le emissioni della fase di tostatura e raffreddamento del prodotto tostato sono trattate tramite impianto di post-combustione.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
Tostatura/raffreddamento	COV	50 mgC/Nmc
Lavorazioni meccaniche	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 5) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 6) La camera di postcombustione dovrà essere mantenuta ad una temperatura di esercizio non inferiore a 700 C° ed essere dotata di sistema di misurazione e registrazione in continuo della temperatura, quest'ultima da tenere a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno 1 anno.
- 7) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### 13) Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con le seguenti fasi:

1. stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse;
2. macinazione;
3. pesatura e dosaggio;
4. miscelazione a freddo;
5. miscelazione a caldo;
6. miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione;
7. fusione;
8. colatura;
9. pressatura in stampi;
10. trafilatura a freddo;
11. dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica;
12. filtrazione.

attraverso l'utilizzo di materie prime, quali: acqua, acidi grassi, grassi, paraffine, emulsionanti, essenze, oli essenziali, solventi organici, sostanze organiche.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) La produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria viene effettuata con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) I miscelatori sia di polveri che di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi.
- 4) Le apparecchiature utilizzate per le eventuali operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea aspirazione.
- 5) Le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono essere chiuse in maniera idonea e compatibilmente con le operazioni stesse
- 6) La movimentazione di materiali polverulenti deve essere effettuata secondo modalità atte a contenere la diffusione delle polveri
- 7) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 8) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
*	Ammoniaca	20 mg/Nmc
*	COV	Tabella D – Allegato I Parte II
*	Acido Cloridrico	20 mg/Nmc
Miscelazione e operazioni meccaniche	Polveri	20 mg/Nmc

\* tutte le fasi di lavorazione comportanti emissione caratterizzate dalla presenza dei parametri riportati Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
  - 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
- Qualora, pur permanendo nelle condizioni di rispetto di quanto sopra si evidenziasse la necessità/opportunità o vi fosse la scelta di convogliare le emissioni caratterizzate da composti odorigeni in un idoneo impianto di abbattimento, dovrà essere presentata apposita richiesta secondo le modalità di cui all'art.269.2 o 269.8.

### 14) Fusione e pressofusione

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che dispongono di impianti di :

- pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g;
- fusione di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 1000 kg/g.

**14.1 pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g con le seguenti fasi lavorative:**

1. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o assimilabili
2. Caricamento automatico/manuale delle presse
3. Applicazione del distaccante/lubrificante
4. Pressofusione
5. Prelievo automatico/manuale del materiale presso fuso sagomato
6. Raffreddamento naturale o forzato

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) E' consentito un utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g, e di 1000 kg/anno distaccante, come quota solvente.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) La fase di fusione e pressofusione sono poste sotto aspirazioni e le emissioni convogliate all'esterno
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale, triennale se l'utilizzo di materie prime è inferiore a 100 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
- 3) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di COV in esso contenuto.

**14.2 Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 1000 kg/g con le seguenti fasi lavorative:**

1. Stoccaggio e preparazione terre;
2. Linea lavorazione terra;
3. Formatura;
4. Animisteria;
5. Fusione;
6. Colata;
7. Distaffatura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) E' consentito un utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g.
- 2) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) Le fasi di lavorazione di cui ai punti 4,5,7 sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti con emissione all'esterno.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
*	Fenoli	10 mg/Nmc
*	Formaldeide	5 mg/Nmc
*	Polveri	20 mg/Nmc

\* tutte le fasi di lavorazione comportanti emissione caratterizzate dalla presenza dei parametri riportati

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1. I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale, triennale se l'utilizzo di materie prime è inferiore a 100 kg/g.
2. L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### 15) Molitura dei cereali

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di molitura di cereali con le seguenti fasi lavorative:

1. Stoccaggio cereali;
2. Trasferimento;
3. Molitura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

1. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
2. Lo stoccaggio è effettuato in silos dotati di sistemi di abbattimento degli sfiati
3. Lo scarico e lo stoccaggio dei cereali in arrivo è in fossa all'aperto con l'adozione di un sistema di aspirazione localizzato in grado di controllare le emissioni diffuse o di altre misure di contenimento
4. La fase di lavorazione di cui al punto 3 è dotata di idonei impianti per la captazione degli effluenti con emissione all'esterno.
5. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale, annuale se la produzione è superiore a 1500 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### 16) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 500 kg/g.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano lavorazione di manufatti in gomma ed altri elastomeri e lavorazione di materie plastiche, anche da operazioni di recupero

Con il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) L'utilizzo massimo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno.
- b) Le emissioni provenienti dalle diverse fasi produttive sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- c) Lo stoccaggio dei granuli e/o altre materie prime polverulente sono effettuate in silos dotati di sistemi di abbattimento degli sfiati.
- d) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- e) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Inquinante	Concentrazione
COT	50 mgC/Nmc
Polveri (operazioni meccaniche ed estrusione)	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1. I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale, con esclusione dei silos.
2. L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### 17) Produzione di carta/cartone e similari, con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg/g.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono di carta/cartone e similari con le seguenti fasi lavorative:

1. Stoccaggio;
2. Trasferimento;
3. Spappolamento;
4. Sfibratura;

5. Sbianca;
6. Formatura foglio;
7. Taglio, rifilatura e foratura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Per capacità produttiva l'attività non risulta soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs.59/05 (Autorizzazione Integrata Ambientale).
- 2) L'utilizzo di materie prime non supera 4000 kg/g.
- 3) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Fase	Inquinante	Concentrazione
*	Polveri	20 mg/Nmc

\* ove presenti fasi comportanti emissioni di particolato polverulento

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

### **18) Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.**

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che producono mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini con le seguenti fasi lavorative:

- 1) Operazioni di stoccaggio e movimentazione (trasporto pneumatico e pesatura manuale / automatica)
- 2) Preparazione mescole e miscele solide.
- 3) Preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.).
- 4) Finitura dei prodotti in raffinatrici a più cilindri, in mulini chiusi a palle o in vasche chiuse con agitatore;
- 5) Maturazione dei prodotti in serbatoi di stoccaggio, fusione di prodotti e produzione di scaglie o forme similari pastose di prodotti atti ad ottenere inchiostri, collanti secchi estrusi o trafilati, semilavorati per gli stessi usi.
- 6) Confezionamento prodotti.
- 7) Pulizia contenitori.
- 8) Stoccaggio/vendita

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) La produzione non supera 500 kg/h di tal quale e prevede un utilizzo non superiore a 100 t/anno di solvente.
- 2) Le emissioni provenienti dai processi produttivi sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- 3) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti per ciascun punto:

Inquinante	Concentrazione
COV	150 mgC/Nmc
Polveri	3 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
- 3) Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione delle emissioni nelle fasi di carico del materiale e dello stoccaggio.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità di solvente utilizzata.

### **19) Incollaggio**

Per sostanze collanti si intendono le sostanze costituite da macromolecole di origine naturale o sintetica che poste

fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permettono l'adesione per allontanamento del solvente organico, o per fusione e successiva solidificazione, oppure per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

Non necessitano di autorizzazione i processi di incollaggio con un utilizzo di prodotti collanti con utilizzo di solvente non superiore a 2 kg/giorno di solvente. Per tali fasi vige unicamente l'obbligo di dichiarazione del processo produttivo.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di incollaggio con fasi di :

- a) incollaggio delle parti, eseguito su banchi o macchine di incollaggio;
- b) essiccamento dei pezzi in forni.

Nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Le emissioni provenienti dalle fasi produttive sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- 3) Il quantitativo massimo di prodotti per l'incollaggio non supera a 100 kg/giorno come tal quale ed 5 tonnellate/anno come quota solvente.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri*	3 mg/Nmc
COV (Essiccazione)	50 mgC/Nmc
Sostanze organiche totali	Parte II - Tabella D Allegato I

\* ove vi sia una cabina di spruzzatura

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale;
- 2) I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di colle non superiore a 20 kg/g.
- 3) In alternativa al controllo analitico del parametro "Sostanze organiche totali" la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

## 20) Impianti termici

- civili con potenza termica nominale compresa tra 3 e 10 MW
- anche ad uso produttivo con potenza termica nominale fino a 6 MW

Premesso che

- a) è impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- b) non è dovuta autorizzazione di cui al titolo I per gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 3 MW indipendentemente dal combustibile utilizzato;
- c) al fine di stabilire le soglie di applicazione si deve considerare l'insieme degli impianti;
- d) la legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3;
- e) gli impianti termici civili non risultavano disciplinati dal DPR 203/88 e al riguardo si richiamano pertanto le pertinenti disposizioni di cui all'art.281 "I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012;
- f) i seguenti impianti ancorché non dediti esclusivamente a riscaldamento civile, non sono soggetti ad autorizzazione:

- 1) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del

presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

2) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

3) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

4) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

5) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato IX alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

6) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

7) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

8) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio."

L'Adesione comporta il rispetto delle seguenti condizioni:

1) Possono aderire all'autorizzazione generale i gestori responsabili di impianti termici civili di potenza termica compresa tra 3 e 10 MW e gli impianti ad utilizzo non civile e/o promiscuo, con potenza termica inferiore a 6 MW.

2) Gli impianti rispettano i limiti in emissione di cui all'allegato I parte III, alla parte V del D.Lgs 152/06 e smi.

3) Gli impianti utilizzano esclusivamente i combustibili previsti per gli impianti di cui al titolo I dall'allegato X alle condizioni previste.

4) I fumi di combustione hanno punti di emissione dedicati.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale.

2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici, relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.

**Per le biomasse devono trovare riscontro le seguenti condizioni particolari:**

- Salvo il caso in cui i materiali classificati come biomassa derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta, che dovrà essere certificata dalla ditta secondo lo schema allegato;

- Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I e' inferiore o uguale a 1 MW);

b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);

c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW);

d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

### Prescrizioni generali

1. Nel caso si tratti di nuova installazione o trasferimento, modifica sostanziale l'impresa deve:

a. comunicare alla Provincia ed all'Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio;

b. effettuare, per ciascun punto di emissione interessato, un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni;

c. comunicare alla Provincia ed all'Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi necessari per il primo controllo analitico.



2. Per stabilimenti esistenti l'impresa deve effettuare il primo controllo analitico con prelievo entro 60 giorni dall'adesione, dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo della data di prelievo alla Provincia e all'Arpav e trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni. Qualora l'adesione venga effettuata contestualmente per modifica di impianti esistenti e/o ampliamento di attività con installazione nuovi impianti e per prosecuzione esercizio impianti esistenti il prelievo potrà essere effettuato entro 70 giorni dall'adesione. Dai controlli analitici di cui al presente punto sono esclusi i punti di emissione che non subiscono modifiche e per i quali è già in essere un controllo analitico disposto ai sensi del D.lgs 152/06.
3. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici ed i verbali di campionamento e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo per almeno 5 anni. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
4. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://ippc.arpa.veneto.it/>. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
5. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento secondo un apposito piano, da presentare contestualmente all'adesione e che, in assenza di diverse determinazioni, diventerà un obbligo da rispettare. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive.
6. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.